



IL PRESIDENTE

Prot. n. 1467

Catania, 17/10/2018

Preg.mo on. dott. Luca Sammartino
Presidente V[^] Commissione Parlamentare A.R.S.
Cultura, Formazione e Lavoro

commissione_v@ars.sicilia.it

Oggetto: audizione della delegazione dell'Ordine degli Ingegneri di Catania presso la V[^] Commissione Parlamentare A.R.S. nella seduta del 17/10/2018.
Nota di accompagnamento.

La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della provincia di Catania reitera richieste tendenti ad ottenere, ai sensi della Circolare n. 2 del 18/08/2016 prot. n. 40466 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio Tutela ed Acquisizione - *"attestazione di non sussistenza di cause ostative al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, indicando nel contempo la tipologia d'abuso determinata in via definitiva"*.

Considerato che:

- la richiamata Circolare 2/2016 prevede, in sintesi, l'obbligo del pagamento della sanzione prima dell'emissione del provvedimento con cui si accerta la compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio realizzato per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
- l'art.32 della L.n.47/85 s.m.i. (art.23 L.R. 37/85 e art. 32, comma 43, L. 326/2003) afferente alle opere costruite su aree sottoposte a vincolo così dispone *"Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso"*.

Ne deriva che il dettato normativo previsto dal predetto art. 32 della L. 47/85 e s.m.i. non viene - né può essere - superato dalla Circolare Assessoriale n. 2 del 18/08/2016, e ciò in

virtù del fatto che eventuali certificazioni, così come richieste, avrebbero lo stesso carattere e contenuto del titolo abilitativo.

Per quanto sopra non è chiaro il motivo per il quale la locale Soprintendenza richiede "... **il rilascio dell'attestazione di non sussistenza di cause ostative al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria**" e non solo "**la tipologia d'abuso determinata in via definitiva**", subordinando, la determinazione dell'indennità risarcitoria prevista, alla predetta attestazione.

In ogni caso, l'applicazione degli artt. 167 e 181 del D.Lgs n. 42 del 22/1/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - nei casi in cui l'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

per giungere all'emissione del provvedimento finale, si sostanzia nella procedura riportata negli ultimi due capoversi della Circolare 2/2016, **decisamente troppo lunga e farragিনosa**, bloccando sia l'attività produttiva sia la conclusione dell'iter amministrativo delle pratiche edilizie.

Per tutto quanto sopra esposto si chiede a codesta Commissione Parlamentare di assumere gli opportuni provvedimenti al fine di semplificare e velocizzare la procedura in atto vigente.

Il Presidente
dott. ing. Giuseppe Platania

